



REPUBBLICA ITALIANA

N.
Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

N. Reg.Ric.

PER IL LAZIO - SEZIONE II ter

Anno

composto dai signori

Michele Perrelli PRESIDENTE

Germana Panzironi COMPONENTE

Maria Cristina Quiligotti COMPONENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9857/07 Reg. Gen., proposto da Veronesi Alberto ed Enrico Franceschetti in giudizio con gli avv. Elmi Nicola e Lavermiccola Domenico ed elettivamente domiciliati in Roma, via della Camilluccia n. 589/D;

contro

Ministero delle Politiche e Forestali in persona del Ministro pro-tempore, in giudizio con l'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti di

ENCI, in persona del legale rappresentante, in giudizio con gli avv. Mario Sanino e Luigi Gili

per l'annullamento

del D.M. n. 10056 del 6.7.2007, comunicato con nota dell'ENCI prot. n. 29170 del 9.7.2007, emesso dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

di ogni atto comunque connesso;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione dell'amministrazione e dell'ENCI;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi all' udienza del 24-11-2008, relatore il consigliere Panzironi, gli avvocati delle parti, come da verbale di udienza.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato gli istanti impugnano il provvedimento in epigrafe, deducendone l'illegittimità per eccesso di potere e violazione di legge.

Premettono di essere soci dell'ENCI, Ente Nazionale Cinofilia Italiana, ente riconosciuto con R.D. 13.6.1940 n. 051 con personalità giuridica di diritto privato, ma sottoposto alla vigilanza del Ministero intimato ai sensi del D.L.C.P.S. n. 1665 del 23.12.1947.

L'Ente ha come scopo statutario quello di tutelare le "razze canine riconosciute pure" e quindi svolge un'attività di carattere pubblicitario come dimostrato anche dal D.M. 5-1-1996 con cui veniva approvato il "Disciplinare del libro genealogico" che regola la tenuta dei libri genealogici.

In data 6 giugno 2007 veniva adottato il D.M. n. 10056, oggetto della presente impugnazione, con cui il Ministero stabiliva, a partire dal 1° ottobre 2007, l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina istituita da alcune regioni per i cani iscritti all'albero genealogico tenuto dall'ENCI.

Tale disposizione è illegittima in quanto l'obbligo di iscrizione all'anagrafe doveva essere vigente fin dal gennaio 2005 e la banca dati dell'ENCI doveva essere in linea con l'anagrafe canina tenuta dalle regioni.

Si sono costituiti in giudizio l'amministrazione resistente e l'ENCI che hanno chiesto il rigetto del ricorso siccome inammissibile e infondato.

All'udienza del 24-11-2008 la causa è andata in decisione.

DIRITTO

Gli istanti contestano la legittimità del D.M. in quanto avrebbe spostato la data di allineamento della tenuta del libro da parte dell'ENCI al sistema di identificazione fissato a livello nazionale per il tramite delle anagrafi regionali dal 2005 al 2007.

Contestano inoltre il comportamento inadempiente dell'Ente che in quanto delegato a svolgere una funzione pubblica avrebbe dovuto immediatamente adeguare la propria attività alla sopravvenuta disciplina.

Occorre riassumere brevemente il quadro normativo della vicenda nonché i tratti salienti dei presupposti di fatto.

L'Enci è un ente di natura privata e la sua personalità giuridica privata è stata sempre riconosciuta in occasione delle modifiche statutarie fino al 2000, avvenute prima con D.P.R. 20.4.1960 n. 553 e 3.6.1982 n. 693 e, da ultimo, con D.M. 24.4.2000 n. 20640. Peraltro la natura privata dell'ente è stata riconosciuta anche nei diversi giudizi susseguitisi avanti al TAR o al Tribunale di Milano per controversie tra l'ente e i soci legate alle attività dell'ente medesimo.

Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, l'esercizio di funzioni che hanno riflessi pubblicistici, come la gestione del libro genealogico del cane di razza, non comporta mutamenti nella natura giuridica dell'ente, né consente di configurare una delega di poteri pubblici da parte dello Stato.

Sono stati, infatti, i soci cinofili ad istituire il libro in questione, sopportandone i costi individuali per la selezione e collettivi per la gestione ed i servizi forniti dallo stesso ente, in conformità alla normativa del D.lgs 529/92.

Le richieste approvazioni ministeriali della istituzione del libro e dei disciplinari che ne regolano la tenuta sono riferibili alla possibile

rilevanza pubblica di tale attività che può incidere sull'affidamento dei terzi sui documenti e le certificazioni che tale libro rilascia.

A prescindere da tali preliminari considerazioni, occorre rilevare che i ricorrenti impugnano, in qualità di soci dell'ENCI, il D.M. in epigrafe con cui sono state emanate norme di raccordo tra il libro tenuto dall'ente e l'anagrafe regionale dei cani ed è stato ribadito il principio identificativo stabilito dal DPCM 28.2.2003 in materia di benessere degli animali da compagnia consistente in un microchip da introdurre nei cuccioli.

La presunta illegittimità del decreto consiste, secondo gli istanti, nel fatto che la data a decorrere dalla quale si doveva procedere all'applicazione di tale nuovo sistema di identificazione ed all'iscrizione alle singole anagrafi regionali è stata spostata all'ottobre 2007.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Risulta di tutta evidenza che l'eventuale annullamento del D.M. non comporterebbe alcun risultato utile per gli istanti poiché non produrrebbe l'effetto di accelerare la messa a regime dell'anagrafe canina e il suo allineamento con il libri dell'ENCI.

I ritardi che si sono verificati, infatti, sono dovuti in parte al mancato adeguamento da parte delle Regioni che dovevano materialmente istituire l'anagrafe canina, e che quindi hanno ritardato il raccordo con l'attività dell'ENCI, ed in parte al mancato adeguamento da parte dell'Ente medesimo che infatti è stato più volte sollecitato anche dal Ministero vigilante.

L'annullamento oltre che ulteriormente procrastinare la integrazione tra anagrafi canine istituite e libro genealogico ENCI produrrebbe un vuoto di disciplina che verrebbe a danneggiare l'intero sistema di

identificazione e aggraverebbe le conseguenze paventate dagli istanti in ordine all'illiceità del commercio dei cuccioli.

Tutto ciò premesso il Collegio dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione II ter, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24-11-2008.

Michele Perrelli PRESIDENTE

Germana Panzironi ESTENSORE